

Bagnatica – 11 maggio 2018



# L'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e comunitari




# Stranieri: chi sono ?

Nel linguaggio comune definiamo stranieri tutti coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana

**GIURIDICAMENTE E' CORRETTO ?**



A norma del D.Lgs. n. 286/1998 e di altre numerose altre disposizioni, CITTADINI STRANIERI SONO



-  **i cittadini extracomunitari**
-  **gli apolidi**

**I cittadini comunitari non possono essere considerati stranieri !**



# La regolarità del soggiorno

In materia di stranieri il nostro ordinamento si fonda sul principio della



## REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO

Inizialmente, essere regolarmente soggiornanti significava possedere un permesso di soggiorno valido  
Solo chi aveva un permesso di soggiorno in corso di validità poteva iscriversi all'anagrafe




Oggi non è più così, o meglio:  
**NON E' SEMPRE COSI'**



# La regolarità del soggiorno

Art. 6 comma 7 D. Lgs. 25.7.1998, n. 286  
Art. 15 comma 1 DPR 31.8.1999, n. 394

**FISSANO UN PRINCIPIO FONDAMENTALE**



Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero **regolarmente soggiornante** sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico



# La regolarità del soggiorno

➔ E' la condizione fondamentale per l'applicazione della disciplina anagrafica (iscrizioni e variazioni) agli stranieri alle medesime condizioni dei cittadini italiani

➔ Il concetto di regolarità del soggiorno non coincide *puramente e semplicemente* con il possesso di un titolo di soggiorno, ma deve essere ricavato da un'analisi complessiva dell'ordinamento giuridico



# Chi è regolarmente soggiornante



## Art. 5 D.Lgs. n. 286/1998

“Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alla condizioni previsti da specifici accordi”



# La regolarità del soggiorno

## Pertanto

Se la **“REGOLARITA' DEL SOGGIORNO”** costituisce il presupposto fondamentale per poter entrare, soggiornare e stabilire la propria dimora abituale in Italia, da sola questa condizione NON BASTA a garantire ai cittadini stranieri e comunitari la possibilità di usufruire dei diritti e di rispettare i doveri previsti dalle leggi del nostro paese

🌐 L'esigenza primaria per tutti i cittadini stranieri e comunitari che intendono risiedere in Italia è quella di ottenere **'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE !**



# PERCHE' E' COSI' IMPORTANTE PER UN CITTADINO STRANIERO L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

In base al nostro ordinamento giuridico, l'esercizio effettivo di tutti i diritti e doveri previsti e garantiti dalla nostra Costituzione è strettamente legato e dipende dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente

## Chi non è iscritto all'anagrafe:

- non ha diritti elettorali
- non ha diritti sanitari
- non ha diritti sociali
- non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”)

in una parola: **“giuridicamente” NON ESISTE**





# Stranieri e anagrafe

Le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni anagrafiche dei cittadini stranieri si effettuano nei casi e alle stesse condizioni dei cittadini italiani

Esiste, poi, un motivo di cancellazione riservato solamente ai cittadini stranieri; è quello previsto dall'art. 11 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 223/1989 e cioè “per mancato rinnovo del titolo di soggiorno”

Questo motivo di cancellazione non può più essere applicabile ai cittadini comunitari, per i quali non è più previsto alcun permesso di soggiorno

**ESAMINIAMO ORA LE DIVERSE CASISTICHE**



# Iscrizione per nascita

Anche per i neonati stranieri l'iscrizione in anagrafe si effettua per nascita, sulla base della comunicazione dell'ufficiale di stato civile (art. 12 DPR 223/1989)

**L'iscrizione anagrafica per nascita, dunque, non può essere subordinata all'inserimento del nato nel titolo di soggiorno del genitore**

Questo orientamento, sostenuto da ANUSCA e dall'Istat (circolare n.47/2002) è stato confermato dal Consiglio di Stato con argomentazioni (parere n. 5453/03 del 4.2.2004) riprese dal Ministero dell'Interno con circolare DCSD 12.7.2004 n. 32




**L'ISCRIZIONE DECORRE DAL GIORNO DELLA NASCITA**



# Iscrizione per nascita

Il neonato STRANIERO, esattamente come quello italiano sarà iscritto



- a) nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori
- b) nell'anagrafe del comune di residenza della madre, qualora i genitori, regolarmente residenti, siano iscritti in comuni diversi
- c) nell'anagrafe del comune di residenza del padre, qualora solo questi sia iscritto in anagrafe
- d) nel comune dove si trova l'istituto o la persona cui il nato viene affidato




# Iscrizione per nascita


- L'unico caso in cui il nato NON viene iscritto in APR è quello della **nascita occasionale in Italia da genitori stranieri, ovvero della nascita da genitori "irregolari" o, comunque da genitori dei quali nessuno sia iscritto in anagrafe**
- In questo caso, l'ufficiale dello stato civile formerà l'atto di nascita, ma non potrà inviare la comunicazione di nascita a nessun ufficio d'anagrafe per l'iscrizione in Apr
- L'eventuale situazione di **"clandestinità" o di "irregolarità"** del soggiorno dei genitori non è di alcun rilievo ai fini della redazione dell'atto di nascita, né dell'iscrizione anagrafica. Gli ufficiali di stato civile e di anagrafe **non dovranno fare alcuna segnalazione**





# Iscrizione per nascita

## **Nascita occasionale all'estero**



 Si tratta del caso in cui il bambino nasce all'estero da genitori entrambi cittadini stranieri, di cui almeno uno risiede in Italia ed è iscritto in anagrafe al momento della nascita

 Ovviamente, l'atto di nascita non è trascrivibile in Italia (fatte salve le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 396/2000, che però non ha effetti anagrafici)



# Iscrizione per nascita

● Qualora i genitori trasferiscano la residenza del bambino in Italia, **entro un anno dalla nascita**, l'ufficiale d'anagrafe iscriverà il bambino **“per nascita”** e, quindi:

■ **senza bisogno di permesso di soggiorno**

■ **con decorrenza dalla nascita**

● Al contrario, se la domanda di iscrizione anagrafica del bambino viene presentata **oltre un anno dalla nascita** all'estero, l'ufficiale d'anagrafe iscriverà il bambino **“per immigrazione dall'estero”**

■ **previo rilascio del permesso di soggiorno**

■ **con decorrenza dalla domanda di iscrizione**



# Iscrizione per immigrazione

IDENTIFICAZIONE



REGOLARITÀ  
DEL SOGGIORNO

RESIDENZA  
DIMORA ABITUALE





# Iscrizione per immigrazione

## ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN TEMPO REALE LE NUOVE REGOLE

Dal 9 maggio 2012 sono radicalmente cambiate le regole per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica ad istanza di parte


**L'art. 5 del D.L. n. 5/2012** (*Cambio di residenza in tempo reale*) conv. in L. n. 35/2012 e il D.P.R. 30.7.2012 n. 154 recante modifiche al D.P.R. n. 223/1989 hanno sostanzialmente ribaltato le normali regole procedurali **ANTEPONENDO IL PROVVEDIMENTO ANAGRAFICO ALLA FASE ISTRUTTORIA**





# Iscrizione per immigrazione

## IL NUOVO PROCEDIMENTO ANAGRAFICO AD ISTANZA DI PARTE



**Cambia il procedimento, RESTANO I PRINCIPI !**

# Iscrizione per immigrazione


L'ufficiale d'anagrafe del comune di iscrizione, **entro due giorni lavorativi** dal ricevimento dell'istanza di iscrizione anagrafica:

- Adotta **formale provvedimento** di iscrizione anagrafica
- Invia la comunicazione di iscrizione al comune di precedente iscrizione tramite il “nuovo” mod. Apr4
- Invia o consegna la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90
- Rilascia il certificato di residenza e di stato di famiglia, nonché eventuali altri certificati relativi a dati documentati



# Iscrizione per immigrazione

Il primo problema che si pone per l'ufficiale d'anagrafe di fronte a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, è quello di:



## Accertare l'identità della persona

Art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989

Sancisce l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di **comprovare la propria identità** mediante l'esibizione di un **documento di riconoscimento**



# Iscrizione per immigrazione

## L'ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL'ESTERO

**Art. 14 del regolamento anagrafico:  
vale per tutti, italiani e stranieri!**

Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione la propria identità mediante l'esibizione del **PASSAPORTO o altro documento equipollente**

Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

Il cittadino italiano deve esibire documenti rilasciati dalle autorità consolari



# Iscrizione per immigrazione

## LE GENERALITÀ DELLO STRANIERO

Perciò in sede di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero il cittadino straniero verrà registrato con le generalità desunte dal passaporto o equipollente (art. 14 d.P.R. n. 223/1989)

I principi appena espressi indicano che solo le autorità competenti dello Stato di appartenenza possono attestare le corrette generalità spettanti al cittadino straniero


Tali generalità si desumono:

- dal passaporto o documenti equipollenti
- da documentazione autentica



# Iscrizione per immigrazione

Oltre alla prova documentata della propria identità, sono due i requisiti fondamentali richiesti al cittadino straniero per poter ottenere l'iscrizione all'APR e cioè:



**La dimora abituale**

**La regolarità del soggiorno**

che non coincide sempre e necessariamente con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità

Per l'accertamento della dimora abituale si agisce con gli stessi criteri utilizzati per i cittadini italiani



# Iscrizione per immigrazione

## *In pratica*

Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica il cittadino straniero deve esibire:

- Permesso o carta di soggiorno
- Passaporto o documento equipollente (es. titolo di viaggio). In mancanza (assoluta) di passaporto, il permesso di soggiorno può valere anche come documento equipollente
- Documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare
- Codice fiscale (D.M. 18.12.2000)



# Iscrizione per immigrazione

## L'ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE

Il cittadino straniero non decade dall'iscrizione anagrafica nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 7 DPR 223/1989 come modificato dal DPR 334/2004 )


Ciò significa che ai fini dell'iscrizione per provenienza da altro comune non è indispensabile che il cittadino straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ma è sufficiente che esibisca “**la ricevuta**” comprovante l'avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest'ultimo titolo” (**circ. n. 12/2005 DCSD**)





# Cancellazione


La cancellazione dei cittadini stranieri



- per morte
- per trasferimento di residenza in altro comune o all'estero
- per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

**NON** presenta particolarità di rilievo rispetto alla cancellazione dei cittadini italiani


**INVECE ...**



# Cancellazione

## LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ E PER MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

L'art. 15, comma 3 del DPR n. 394/99 ha sostituito l'art. 11 comma 1 lett. c) del regolamento anagrafico e prevede che i cittadini stranieri debbano essere cancellati



- Per irreperibilità accertata
- Per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni



# Cancellazione

## CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA

Malgrado la norma si esprima in modo diverso, la cancellazione per irreperibilità del cittadino straniero deve avvenire alle **stesse identiche condizioni della cancellazione dei cittadini italiani**

**e cioè**



**a seguito di ripetuti accertamenti,  
opportunamente intervallati**



# Cancellazione

## CANCELLAZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 3 DEL DPR 223/1989


L'ufficiale d'anagrafe, **trascorsi sei mesi** dalla scadenza del titolo di soggiorno, deve invitare il cittadino straniero, con raccomandata AR, a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, corredata dal permesso di soggiorno rinnovato (Art. 11 comma 1 lett. c come modificato dall'art. 1 comma 28 della Legge n. 94/2009)

Se lo straniero non provvede nei 30 giorni successivi all'invito l'ufficiale d'anagrafe deve cancellarlo con apposito provvedimento

**ATTENZIONE !**

Se il cittadino straniero si è attivato per il rinnovo  
**NON** si potrà procedere alla cancellazione !!!





# I cittadini stranieri e la certificazione

## Che cos'è un certificato



**DPR n. 445/2000**, Art. 1, comma 1, lett. f): “CERTIFICATO: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”

**DPR n. 223/89**, art. 33: “L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata e certificata ...”



# I cittadini stranieri e la certificazione

Ai cittadini stranieri devono essere rilasciati tutti i certificati e gli attestati desunti dagli atti anagrafici e dello stato civile, esattamente come per i cittadini italiani

Anche per questo motivo, occorre fare molta attenzione al momento dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, poiché tutti i dati registrati in anagrafe saranno poi oggetto di certificazione

I certificati non hanno mai valore probatorio assoluto, ma limitato; fanno fede fino a prova contraria



# I cittadini stranieri e l'autocertificazione

I cittadini extracomunitari **regolarmente soggiornanti** possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali **certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani**

L'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 fa riferimento solo ai "soggetti pubblici", mentre l'art. 2 del D.P.R. n. 394/1999 come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 334/2004 fa riferimento ai **"soggetti pubblici o privati"**



# I cittadini stranieri e l'autocertificazione

L'art. 3 del DPR n. 445/2000 disponeva che:

“Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa sulla immigrazione o in altre norme speciali (es. Reg. anag.) che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti”

Ciò significa che le norme sull'autocertificazione, sul divieto di acquisire certificati e sull'obbligo di richiedere, d'ufficio, i dati e le informazioni in possesso di altre P.A. non erano applicabili alle Questure





# I cittadini stranieri e l'autocertificazione

**ULTIMO RINVIO AL 31.12.2018 ...**

**forse....**

Questa disposizione è stata abrogata e, quindi, anche le Prefetture e le Questure hanno (avrebbero...) l'obbligo di non richiedere certificati e di acquisire le informazioni e i dati "d'ufficio"

Peccato che, di rinvio in rinvio, l'abrogazione di questa disposizione sia slittata, per il momento... fino al **31 dicembre 2018** (art. unico, comma 1122 – L. n. 205/2017)

**...ogni commento appare superfluo**



# I cittadini stranieri e l'autocertificazione

■ Questa importante modifica normativa si traduce (si sarebbe dovuta tradurre...) nell'**obbligo, in capo alle Questure, a partire dal 1° gennaio 2013, di accettare le autocertificazioni**

In pratica, in materia di autocertificazione, la disciplina dell'immigrazione non ha più il connotato della specialità

■ Resta sempre la possibilità per le Questure, di procedere all'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni



# I cittadini stranieri e la carta di identità

L'UNICA NORMA CHE PREVEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ AGLI STRANIERI ED AI COMUNITARI



Art. 258 del RD 6/5/40 n.635 dispone che:

*Quando la carta d'identità è richiesta da stranieri, **deve essere indicata la cittadinanza** del richiedente*

**E' dunque evidente che si “deve” rilasciare la carta d'identità allo straniero; le modalità erano contenute in una norma oggi abrogata e non sostituita che permane però “valida”, se non altro come indicazione operativa**




# I cittadini stranieri e la carta di identità

Per il rilascio della carta di identità agli stranieri valgono le stesse regole stabilite in generale dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza; pertanto **il Sindaco rilascia la carta di identità agli stranieri residenti o dimoranti, anche se in possesso di permesso di soggiorno scaduto**

**La norma che legava la validità della carta di identità al possesso del permesso di soggiorno è stata abrogata (L. 6.3.1998, n. 40 e art. 47 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286).**

L'art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989 N. 416 coordinato con la legge di conv. 28.2.1990 n. 39 (G.U. n. 67/1990), disponeva che:

*“La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.”*



# I cittadini stranieri e la carta di identità

## Non può essere invocato l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 286/1998

Tale norma dispone che il permesso e la carta di soggiorno, con alcune eccezioni espressamente previste, *“devono essere esibiti agli uffici della P.A. ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell'interesse dello straniero comunque denominati”*.

La carta di identità non rientra fra le fattispecie giuridiche nominate dalla citata normativa, in quanto non può essere considerata una licenza, né un'autorizzazione, né un'iscrizione; e nemmeno può rientrare fra *“altri provvedimenti nell'interesse dello straniero”*, in quanto la carta di identità, oltre a non essere un *“provvedimento”*, è stata istituita e viene rilasciata essenzialmente nell'interesse pubblico



# I cittadini stranieri e la carta di identità

**Circolare 17 del 2/4/2007: possibile il rilascio anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno**

*“...Alla luce del citato quadro normativo – nonché dell’acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l’Immigrazione – si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l’espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti”*





Grazie per la  
vostra attenzione

Romano Minardi

